

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1452 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2023

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDURA

## 1.1. Inchiesta precedente e misure in vigore

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio («l'inchiesta iniziale») <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («prodotti GFR» o «il prodotto in esame» o «il prodotto oggetto del riesame») originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina» o «il paese interessato»). Il dazio, basato sul livello di eliminazione del pregiudizio, era compreso tra il 7,3 % e il 13,8 %.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>, a seguito di un'inchiesta antisovvenzioni e di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping, la Commissione ha modificato il dazio antidumping iniziale portandolo a valori compresi tra lo 0 % e il 19,9 % e ha istituito un dazio compensativo supplementare compreso tra il 4,9 % e il 10,3 %. Le misure compensative e antidumping cumulate che ne risultavano erano comprese tra il 4,9 % e il 30,2 %.
- (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione <sup>(4)</sup>, a seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping, la Commissione ha deciso di mantenere tali misure così come stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014.
- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione <sup>(5)</sup>, a seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative, la Commissione ha deciso di mantenere tali misure così come stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014.
- (5) Le misure compensative e antidumping cumulate che ne risultavano erano pertanto comprese tra il 4,9 % e il 30,2 %.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio, del 9 marzo 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (GU L 67 del 15.3.2011, pag. 2).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, relativo all'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese e alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione, del 24 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 107 del 25.4.2017, pag. 4).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione del 24 febbraio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 del 25.2.2021, pag. 1).

